

## Modificare lo statuto di APS, ODV e ONLUS

Nota informativa n. 44 del 02/09/2022

In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni 2022 sono stati approvati diversi emendamenti che incidono in modo significativamente sugli adempimenti degli enti del terzo settore.

In merito alle modalità di approvazione delle modifiche degli statuti, è stato previsto che **il termine per poter procedere con il quorum dell'assemblea ordinaria da ultimo fissato al 31 maggio 2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.**

Si ricorda che tale facoltà è contemplata esclusivamente:

- 1) con riferimento alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed ONLUS iscritte nei previgenti registri e anagrafe;
- 2) quando la modifica interviene per adeguare gli statuti *“alle nuove disposizioni inderogabili”* o per *“introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”*. Qualora si introducano clausole facoltative o clausole non contemplate dal Codice del terzo settore si rende necessario comunque osservare il quorum dell'assemblea straordinaria.

Si riporta qui di seguito la tabella che il Ministero del Lavoro aveva adottato con la [circolare n. 20 del 27/12/2018](#) per facilitare la ricognizione della tipologia di clausole – obbligatoria, derogatoria o facoltativa - indicate dal Codice del terzo settore:

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento (obbligatoria, derogatoria, facoltativa)	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse.	Due ipotesi: - Inserimento della previsione: facoltativa - Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse.
8 co.1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 co. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata

10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata
12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, Società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (artt. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d.lgs. 117/2017; art. 6 d.lgs. 112/2017, art. 1 l. 381/1991, d.m. Mise 6.3.2013 art. 3, comma 2)	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	ODV iscritte: obbligatoria. ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata sempre
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria APS costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa	Semplificata sempre
13 c. 1-2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste: obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 co. 3	Diritto in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria (nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni differenti da quelle generali presenti nel Codice)	Semplificata
24 co. 1	Diritto di voto dei neo-associati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile in peius	Semplificata

24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata
24 co. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa Non semplificata	24 co. 4 Ricorso al voto per corrispondenza o telematico Facoltativa Non semplificata
24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata
25 co. 1	Competenze assemblea	Obbligatoria	Semplificata
25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati ≥ 500)	Derogatoria	Semplificata
26, co. 1,2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata
26, co. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata
26 co. 7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni.	Obbligatoria	Semplificata
30	Organo di controllo	Obbligatoria per le fondazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali  Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	Semplificata  Non semplificata
30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Obbligatoria	Semplificata
32 co. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria	Semplificata

32 co. 2	Possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Facoltativa se non prevista  Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es. introducendo il limite del 50%)	Non semplificata  Semplificata
34 co. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 co.1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 co. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata
38 co. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 co.3	Reti associative nazionali: allineamento contenuti statutari con le previsioni di legge	Facoltativa	Non semplificata
41 co. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività	Obbligatoria	Semplificata
41 co. 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni e Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni	Derogatoria	Semplificata

A queste clausole espressamente dettate dal Codice del terzo settore si rende necessario aggiungere le clausole statutarie di fatto introdotte come obbligatorie attraverso provvedimenti di prassi come il riconoscimento del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne laddove lo statuto abbia previsto il riconoscimento del diritto di voto ai maggiori di età, il divieto di cooptazione, l'adozione di quorum rafforzati – *sia del quorum costitutivo che deliberativo* - nelle assemblee straordinarie con esclusione della terza convocazione, la definizione nel dettaglio del procedimento di accesso ai libri sociali con indicazione della tempistica e modalità di accesso ai documenti. Ne consegue che diversi statuti adeguati al Codice del terzo settore potrebbero non rispondere alle indicazioni del Ministero.

Laddove l'associazione di promozione sociale/organizzazione di volontariato dovesse modificare lo statuto a seguito di sollecito da parte dell'Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore è bene conservare agli atti la relativa comunicazione per evidenziare come le modifiche apportate rispettino le indicazioni che l'Amministrazione ha definito come obbligatorie ai fini dell'iscrizione nel RUNTS.



Si ricorda che per le associazioni di promozione sociale e le ONLUS la modifica dello statuto per inserire le clausole obbligatorie previste dal Codice del terzo settore o comunque definite tali dagli Uffici RUNTS beneficia del regime di esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 del CTS.

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono invece sempre esenti dall'imposta di registro sempre ai sensi dell'art. 82 del CTS.

Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS beneficiano inoltre del regime di esenzione dall'imposta di bollo per il combinato disposto dell'art. 82 e 104 del CTS.

Nel verbale di modifica statutaria può pertanto essere opportuno specificare l'accesso ai sopra citati benefici fiscali evidenziando "in quanto iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale (o delle organizzazioni di volontariato) con delibera del \_\_\_\_\_ adottata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_" oppure "in quanto iscritta nell'anagrafe delle ONLUS tenuta dall'Agenzia delle Entrate".